

ORDINANZA N. 39 DEL 9 OTTOBRE 2008

MISURE PRIORITARIE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE ED ALL'UTILIZZO DEI VEICOLI: RECEPIMENTO DEI CONTENUTI DELLA D.G.R. N. VIII/7635 DELL'11 LUGLIO 2008

IL SINDACO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. 7635 dell'11 luglio 2008 ad oggetto "Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerenti i veicoli previsti dall'articolo 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell'articolo 13, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24. Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell'articolo 11, L.R. 24/06";

RICORDATO che il provvedimento sopra indicato prevede limitazioni alla circolazione ed all'utilizzo dei veicoli a motore nella Zona A1 della Lombardia, nella quale è inserito il Comune di Cusano Milanino;

RITENUTO doveroso recepire le direttive di cui al provvedimento regionale sopra indicato;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed al Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.:

ORDINA

DAL 15 OTTOBRE 2008 AL 15 APRILE 2009

E PER IL FUTURO

DAL 15 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO AL 15 APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO

IL FERMO DEL TRAFFICO, NELLE GIORNATE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ESCLUSE LE
GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.30

delle seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive (**VEICOLI DETTI "PRE-EURO 1" A BENZINA**);
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive (**VEICOLI DETTI "PRE-EURO 1" ED "EURO 1" DIESEL**);
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive (**VEICOLI DETTI "PRE-EURO 1" A DUE TEMPI**).

Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo n. 285/92, elencati all'articolo 203 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92, le presenti limitazioni decorrono dal 15 ottobre 2009 per gli effetti dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale n. 24/06. Rimane in vigore quanto disposto per gli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) con deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2007, n. 4924 e con deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 6418;

DAL 15 OTTOBRE 2009 AL 15 APRILE 2010
E PER IL FUTURO
DAL 15 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO AL 15 APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO

l'estensione de

IL FERMO DEL TRAFFICO, NELLE GIORNATE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ESCLUSE LE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.30

alle seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69CE ovvero 98/77CE (VEICOLI DETTI "EURO 2" DIESEL) ad esclusione degli autobus di categoria M3 adibiti trasporto pubblico locale (TPL) per i quali vige la disciplina speciale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2007, n. 4924 ed alla deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 6418.

Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo n. 285/92, elencati all'articolo 203 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92, le presenti limitazioni decorrono dal 15 ottobre 2010 per gli effetti dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale n. 24/06.

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, legge regionale n. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 285/92, per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all'allegato A del decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008;
- veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità ovvero del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'articolo 60, comma 4 del Codice della Strada, decreto legislativo n. 285/92;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o Pre-Euro 1;

- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei Corpi e Servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL), fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2007, n. 4924 e con deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 6418;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare).

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, legge regionale n. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofruttilicoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, nonché di operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285/92;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Nel periodo corrispondente al fermo della circolazione dei veicoli sopra indicati è inoltre fatto obbligo:

- di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Il divieto di circolazione, limitatamente al territorio del Comune di Cusano Milanino, non si applica:

- lungo l'intero tratto della **via Sormani**, dal confine con il Comune di Bresso al confine con il Comune di Paderno Dugnano;

- lungo l'intero tratto della **via Alessandrina**, dal confine con il Comune di Paderno Dugnano al confine con il Comune di Cinisello Balsamo;
- lungo l'intero tratto del **viale Cooperazione**, dall'intersezione con la via Sormani al confine con il Comune di Cinisello Balsamo;
- lungo l'intero tratto della **via Marconi**, dall'intersezione con la via Sormani al confine con il Comune di Cormano.

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni ed il Comando di Polizia Locale non è autorizzato a rilasciare alcuna autorizzazione in deroga.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento:

- all'**Ufficio Messi Comunali**, per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la consegna ai soggetti sotto indicati;
 - al **Comando di Polizia Locale di Cusano Milanino**, per la programmazione dei servizi di vigilanza;
 - alla **Stazione Carabinieri di Cusano Milanino**, per la programmazione dei servizi di vigilanza;
 - al **Commissariato di P.S. di Cinisello Balsamo**, per la programmazione dei servizi di vigilanza;
 - all'**Ufficio Manutenzioni**, per la predisposizione, la posa e la manutenzione della segnaletica stradale;
 - all'**Ufficio Relazioni con il Pubblico**, per l'opportuna divulgazione attraverso gli abituali canali;
 - alla **Struttura Regionale Sicurezza e Polizia Locale**, per opportuna conoscenza.

AVVERTE

che:

- a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia;
- in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, sulla base della procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, i Responsabili del procedimento ai fini della presente ordinanza sono:
 - per il procedimento istruttorio ed i controlli: il Comandante del Corpo di Polizia Locale;
 - per l'apposizione e la manutenzione della segnaletica: il Responsabile del Servizio Manutenzioni.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla Residenza Municipale, 9 ottobre 2008

Il Sindaco
Dr. Lino Volpato